

Convenzione tra

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede legale in Roma, Viale Pola, 12, C.F. 02508710585, partita I.V.A. 01067231009, in persona del Rettore, Prof.ssa Paola Severino, di seguito indicata come LUISS;

e

INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede centrale in Viale del Parco Mellini 84, cap 00136 Roma, C.F. 97220210583 e P.IVA 06895721006, rappresentata dal Presidente, Prof. Nicolò D'Amico

Premesso

- che alle Istituzioni Accademiche è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di garantire un'appropriatezza formazione culturale e professionale ai propri studenti
- che INAF già collabora da anni con Università, in attività didattiche istituzionali, tirocini, eventi formativi e divulgativi, dedicati sia agli studenti, sia ad amministratori di Aziende Pubbliche e Private.;
- che INAF e LUISS intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione più ampia e strutturata tesa a identificare e sviluppare temi di ricerca da svolgere congiuntamente, attraverso la costituzione di osservatori a tema;
- che in particolare con e per la LUISS, INAF intende realizzare iniziative congiunte come seminari tematici ed eventi su aree di interesse comuni oltre a visite ai Laboratori e Centri di Ricerca INAF (a seconda dei temi di interesse);
- che INAF può contribuire all'attività didattica di LUISS favorendo iniziative integrative a completamento della formazione accademico-professionale degli studenti dei vari Corsi undergraduated e postgraduated (Corsi di laurea, Master, MBA, Ph.D , Executive Program);

- che LUISS, attraverso i Corsi undergraduated e postgraduated erogati (Corsi di laurea, Master, MBA, Ph.D, Executive Program) intende arricchire i curricula dei propri studenti anche tramite interventi seminariali tenuti da professionisti di INAF su nuove tecnologie, politiche industriali e trasferimento tecnologico nella sua definizione più ampia.

Si conviene e si stipula quanto segue :

Articolo 1 - Premesse

La premessa costituisce parte integrale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione (“Accordo”) sono le forme di collaborazione tra LUISS e INAF.

Articolo 3 – Impegni della LUISS

La LUISS si impegna a:

- Identificare un referente per le iniziative di collaborazione con INAF;
- Identificare, attraverso il referente, all’inizio di ogni anno o sulla base di specifiche esigenze che dovessero occorrere durante il corso dell’anno un Piano di attività e di iniziative di collaborazione con INAF (Eventi, Seminari, Studi, Ricerche, Osservatori, Attività di Consulenza, Formazione, Formazione a personale interno INAF, eccetera) e formalizzare di volta in volta, per esse, specifici accordi attuativi;
- Promuovere, attraverso il referente, le iniziative di collaborazione stabilite con INAF;
- Dare la massima pubblicità, attraverso i propri siti web, uffici stampa e strumenti social delle iniziative intraprese con INAF.

Articolo 4 – Impegni di INAF

INAF dichiara il proprio interesse e impegno, da formalizzarsi di volta in volta tra le Parti mediante specifici accordi attuativi, per:

- l'organizzazione di eventi congiunti, con Enti Istituzionali, Territoriali ed Aziende su aree di comune interesse (ad es. Innovazione, Politiche industriali, Trasferimento Tecnologico);
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari su aree di comune interesse (ad es. Innovazione, Politiche industriali, Trasferimento Tecnologico, eccetera);
- l'organizzazione di visite e stage didattici presso le proprie sedi ed in particolare presso le Strutture di Ricerca INAF a seconda di temi specifici;
- la promozione, il supporto e lo sviluppo di studi di ricerca, applicazioni informatiche e servizi, su specifiche aree di comune interesse (ad es. Innovazione, Politiche industriali, Trasferimento Tecnologico, eccetera) forniti attraverso modalità operative che saranno stabilite in relazione alla singola iniziativa;
- il supporto allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di seminari tematici.

Articolo 5 - Condizioni

Il presente Accordo non comporta alcun onere economico per entrambe le parti.

Articolo 6 - Uso del nome e/o logo delle parti

Salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente Accordo e/o dagli accordi attuativi che ne derivano, ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare a qualsivoglia scopo il nome e/o logo dell'altra parte.

Articolo 7 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà durata 3 anni e potrà essere rinnovato esclusivamente previo accordo delle parti contraenti.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale

La presente convenzione non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi, siano essi registrati o meno, dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Resta salva la possibilità di utilizzare liberamente le informazioni, le idee, i concetti e il know-how scambiate tra le Parti nel corso delle collaborazioni svolte in esecuzione della presente convenzione e dei singoli accordi attuativi, e che restano impresse nella memoria dei dipendenti delle Parti che abbiano avuto accesso a tali informazioni, idee, concetti e know-how (Informazioni Residuali), nel rispetto della riservatezza che verrà stabilita negli accordi attuativi fra le Parti.

Articolo 9 – Responsabilità

Salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, nessuna della Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali danni subiti da quest'ultima per causa di inadempimenti della Parte medesima.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 11 - Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana e per ogni controversia relativa al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Articolo 12 – Accordo Negoziato

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è stato interamente negoziato in buona fede tra le stesse e che pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, data

Per LUISS

Il Rettore

Prof.ssa Paola Severino

Per INAF

Il Presidente

Prof. Nicolò D'Amico
